

Art. 22
(Mobilità)

1. Gli enti proprietari o gestori procedono alla mobilità degli assegnatari delle unità abitative situate nell'ambito territoriale del piano di zona di riferimento, **previa individuazione di criteri, condizioni e modalità, favorendo i nuclei familiari in condizioni di sovraffollamento dovuto ad accrescimento naturale nonché i nuclei familiari in condizioni di sottoutilizzo dell'alloggio**, nei seguenti casi:
 - a) per nuclei familiari nei quali siano presenti **uno o più componenti affetti da minorazioni o malattie invalidanti che comportino un handicap grave** ovvero una percentuale d'invalidità pari o superiore al 66 per cento oppure quando un componente abbia età superiore a 65 anni;
 - b) per nuclei familiari in condizioni di **sovraffollamento**, così come definito ai sensi del punto 9, lettere a) e b), dell'Allegato 1;
 - c) per cambi consensuali, tra inquilini, non contrastanti con un efficiente utilizzo del patrimonio residenziale;
 - d) per **interventi di manutenzione straordinaria, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, sicurezza pubblica e degrado ambientale, con assunzione degli oneri derivanti dal trasferimento dell'assegnatario** in un'unità abitativa adeguata;
 - e) per **esigenze di razionalizzazione** ed economicità della gestione del patrimonio dei servizi abitativi pubblici che determinino la necessità di mobilità dell'assegnatario;
 - f) per **necessità di avvicinamento al posto di lavoro**;
 - g) per **gravi e documentate necessità del richiedente** o del relativo nucleo familiare.
- 1 bis. Ai sensi dell'articolo 23, comma 9, lettera h), della l.r. 16/2016, la mobilità dai servizi abitativi sociali ai servizi abitativi pubblici è ammessa nel caso di **peggioramento della situazione economica del nucleo familiare**, a condizione che **l'ISEE del nucleo familiare rientri nei limiti previsti dall'articolo 7, comma 1, lettera c)**.
2. La presentazione della **domanda** di mobilità è consentita agli assegnatari purché **siano decorsi almeno dodici mesi dalla data del provvedimento di assegnazione** o dalla data del provvedimento di autorizzazione di una precedente mobilità, ad eccezione delle situazioni di cui alla lettera g) del comma 1.
3. Possono **presentare domanda** di mobilità, indicando l'eventuale zona di preferenza, gli assegnatari in possesso dei requisiti per la permanenza nell'alloggio, **che non si trovino in situazione di morosità colpevole**.
4. Per favorire la mobilità degli assegnatari, gli enti proprietari o gestori possono **stipulare accordi per singoli cambi di alloggi anche nel territorio regionale**. In presenza di soggetti con **gravi difficoltà motorie, sensoriali o anche psichiche**, gli enti proprietari o gestori **favoriscono la mobilità** anche con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 18, comma 3, della l.r. 20 febbraio 1989, n. 6 (Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche).
5. Nei casi di cui alla lettera a), e nei casi di **mobilità forzosa** di cui alle lettere d) ed e) del comma 1, e di **sottoutilizzo** dell'unità abitativa, l'ente proprietario o gestore assicura che il trasferimento avvenga in un'unità abitativa localizzata preferibilmente all'interno del medesimo Comune o municipio e adeguata alla composizione del nucleo familiare, con la possibilità per l'assegnatario, ove questi ne faccia richiesta, di **rientrare nell'unità abitativa alla conclusione degli interventi** di cui alla citata lettera d). Limitatamente ai casi di **mobilità forzosa**, le spese per il primo trasloco possono essere sostenute dall'ente proprietario, che può disporre la corresponsione di contributi graduati in funzione della condizione economica per le spese inerenti il trasferimento.

6. Avverso il provvedimento che dispone la mobilità forzosa può essere presentato ricorso in opposizione entro trenta giorni. L'ente si esprime con decisione motivata entro trenta giorni e il provvedimento ha valore di titolo esecutivo. In caso di inottemperanza da parte dell'assegnatario, questi viene dichiarato decaduto.

Allegato ad Avviso Pubblico (DGR 5305 del 4.10.2021 - punto 10 lettera a) e b))

10. Sovraffollamento

Richiedenti che abitano con il proprio nucleo familiare da almeno un anno in:

a) Alloggio che presenta **forte sovraffollamento**, vale a dire:

- 3 o più persone in 1 vano abitabile = 17 mq
- 4 o 5 persone in 2 vani abitabili = 34 mq
- 6 persone in 3 o meno vani abitabili = 50 mq

b) Alloggio che presenta **sovraffollamento**, vale a dire

- 1 o 2 persone in 1 vano abitabile = 17 mq
- 3 persone in 2 vani abitabili = 34 mq
- 4 o 5 persone in 3 vani abitabili = 50 mq
- 6 persone in 4 vani abitabili = 67 mq
- 7 o più persone in 5 vani abitabili = 84 mq

Art. 23 LR16/2016

(Accesso e permanenza nei servizi abitativi pubblici)

9. Con il regolamento regionale di cui al comma 3 sono disciplinati:

- h) la mobilità dai servizi abitativi pubblici ai servizi abitativi sociali e viceversa, nei casi in cui si modificano le condizioni economiche del nucleo familiare.

Art. 7 RR 4/2017

(Requisiti di accesso ai servizi abitativi pubblici)

1. I beneficiari dei servizi abitativi pubblici devono avere i seguenti requisiti:

c) indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare, calcolato con i criteri stabiliti dalla normativa statale di riferimento, **non superiore ad euro 16.000** e valori patrimoniali, mobiliari ed immobiliari, del medesimo nucleo familiare determinati come di seguito indicato:

- 1) per i nuclei familiari composti da un solo componente la soglia patrimoniale è determinata nel valore di euro 22.000,00;
- 2) per i nuclei familiari con due o più componenti, la soglia patrimoniale è determinata nel valore di euro 16.000,00 + (euro 5.000,00 x il Parametro della Scala di Equivalenza [PSE]).

Prospetto esemplificativo:

Numero componenti solo maggiorenni	Valore PSE	Soglia patrimoniale (valore in euro)
1 persona	1	22.000,00
2 persone	1,57	23.850,00
3 persone	2,04	26.200,00
4 persone	2,46	28.300,00
5 persone	2,85	30.250,00
6 persone	3,2	32.000,00